

associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola

ADERENTE ALL'ESHA EUROPEAN SCHOOL HEADS ASSOCIATION –

REGIONE MARCHE

A PROPOSITO DI INFORMAZIONE SUCCESSIVA

Con la ripresa delle relazioni sindacali di inizio d'anno, torna a riproporsi la vexata quaestio della informazione ai sindacati circa i compensi a carico del FIS corrisposti ai dipendenti.

Come è noto, il CCNL del 2007 (art. 6 comma 2 lett.n) prevede al riguardo che oggetto dell'informazione siano "i nominativi" dei dipendenti che hanno ricevuto compensi accessori. I sindacati invece sostengono che debbano essere comunicati anche i compensi individualmente percepiti. (lettera ai dirigenti delle Marche del 25/10/2013)

Ora, anche se non si tratta di "dati sensibili", si tratta pur sempre di "dati personali"; ed il Codice della Privacy (art. 19 comma 3) vieta la loro comunicazione a soggetti privati (quali sono le associazioni sindacali) se ciò non sia previsto "da una norma di legge o di regolamento".

(**Garante della Privacy**, n. 47426 del 16/5/2006 e 431 del dicembre 2012)

Il CCNL e il CIR non sono né legge né regolamento e non possono sovrascrivere la norma violando la materia di trattamento dei dati.


ANP ritiene che l'informazione successiva si debba limitare a fornire i soli nominativi del personale utilizzato nelle attività, anche in forma aggregata per progetti realizzati. (vedi nota Aran del 30/8/2013) La spontanea esibizione da parte del dirigente dei compensi singolarmente erogati configurerebbe violazione delle norme sulla privacy.

Né legge né regolamento pongono, in capo all'istituzione scolastica, l'obbligo della comunicazione a terzi dei compensi erogati a docenti e non docenti utilizzando le risorse del fondo: quanto sopra è stato precisato dal TAR Friuli Venezia Giulia n. 423/2004 (distribuzione de F.U.A di un ministero).

Tuttavia riteniamo che, se la RSU chiede, a seguito dell'informazione successiva, con riferimento alla legge 241 del 7 agosto 1990 (art. 22), un accesso ai dati motivandola adeguatamente, e di avere visione dei "tabulati" dei compensi erogati a carico del fondo, il dirigente possa valutare caso per caso e decidere se acconsentire oppure no.

Tale richiesta però non dovrà mai assumere i connotati del "*controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni*", inibito dall'art. 24 comma 3 della legge 241/1990.

La conoscenza delle tabelle con i relativi pagamenti da parte della RSU può



associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola

ADERENTE ALL'ESHA EUROPEAN SCHOOL HEADS ASSOCIATION –

REGIONE MARCHE

configurarsi come legittimo interesse solo se finalizzata alla *verifica dell'attuazione dei "criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori" di cui all'art. 6 comma 2 lett. o.* Sarà bene ricordare ai richiedenti le conseguenze di eventuali usi impropri dei dati. Se un componente della RSU , attraverso l'accesso agli atti, viene a conoscenza dei compensi erogati, deve garantire a sua volta **il diritto alla riservatezza dei lavoratori che trova adeguata tutela nel divieto, per l'esponente sindacale, di dare pubblicità ai dati visionati** (cfr. TAR Puglia-Bari sentenza n. 5206 del 27 novembre 2002).

In conclusione si osserva che è interesse e anche un obiettivo del Dirigente quello di favorire un clima di lavoro sereno, foriero di buone relazioni interne. Affinché non si incrina il rapporto di fiducia fra dirigenza e personale della scuola, è sicuramente importante dare seguito alle diverse istanze conoscitive relative alla gestione della scuola ,e quindi del Fondo d'Istituto. Tale legittimo interesse deve però necessariamente convivere con il diritto alla privacy dei singoli dipendenti, altrettanto importante nel generare un disteso ambiente di lavoro.

Il Presidente ANP Marche
Riccardo Rossini